

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6 Disposizioni finali -

Art. 21 Articolo 21

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione, nel territorio regionale, della legge 6 febbraio 1869, n. 18 B.L.I.

www.lexscripta.it